

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DI
EDUCATORE AMBIENTALE COMUNALE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione di Educatore Ambientale Comunale
- Art. 3 – Requisiti dell'Educatore Ambientale Comunale
- Art. 4 – Corso formativo di Educatore Ambientale Comunale
- Art. 5 – Nomina, sospensione e revoca della qualifica di Educatore Ambientale Comunale
- Art. 6 – Conferimento di incarichi di politiche di educazione ambientale
- Art. 7 – Obblighi degli incaricati di politiche di educazione ambientale
- Art. 8 – Revoca dell'incarico di politiche di educazione ambientale

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Grosseto istituisce la figura di Educatore Ambientale Comunale per la divulgazione delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 - Definizione di Educatore Ambientale Comunale

L'Educatore Ambientale Comunale è colui che è abilitato ad informare ed educare i cittadini, all'interno del perimetro comunale, in merito alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata al fine di prevenire il verificarsi o il diffondersi di comportamenti dannosi ed irrispettosi del vivere civile che arrecherebbero danni all'ambiente e all'immagine e al decoro del territorio comunale.

Tale attività deve intendersi riferita, a titolo puramente esemplificativo, alle seguenti tematiche:

- abbandono e/o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti urbani e/o speciali, non pericolosi e pericolosi;
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- conferimento dei rifiuti fuori dalle fasce orarie e/o dai giorni di raccolta previsti dal calendario per il servizio di raccolta a domicilio;
- verifica dello stato delle aree di sedime e degli stalli per i contenitori della raccolta stradale dei rifiuti;
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni.

Art. 3 - Requisiti dell'Educatore Ambientale Comunale

1. Il Comune di Grosseto ha la facoltà di indire il Corso di Educatore Ambientale Comunale per la formazione di futuri Educatori.
2. Condizioni imprescindibili per l'acquisizione della qualifica sono la partecipazione al Corso ed il superamento della prova di idoneità.

3. Ai fini dell'iscrizione al corso i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, autocertificati in sede di presentazione della domanda ai sensi del DPR 445/2000:

- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato 70 anni;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico competente;
- non trovarsi alle dipendenze di soggetti pubblici e/o privati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- non trovarsi in stato di quiescenza;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Educatore Ambientale;
- conoscere il territorio del Comune di Grosseto.

Art. 4 - Corso formativo di Educatore Ambientale Comunale

1. Il Corso formativo di Educatore Ambientale Comunale, che potrà essere indetto ed organizzato dal Comune di Grosseto, verrà offerto in forma gratuita. Il corso avrà una durata non superiore a trenta (30) ore e sarà tenuto da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, lo stesso avrà per oggetto le seguenti materie:

- normative in materia ambientale, regionale, statale ed Europea;
- classificazione e gestione de rifiuti prodotti all'interno del territorio comunale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio.

2. Coloro che avranno partecipato alla totalità delle ore previste dallo stesso saranno ammessi alla prova finale di idoneità, scritta e/o orale, innanzi ad apposita Commissione.
3. La qualifica di Educatore Ambientale Comunale si intenderà acquisita laddove alla prova di idoneità sia stato conseguito un punteggio pari o superiore, per ciascuna prova, a 21/30.
4. Delle risultanze della prova finale di idoneità sarà successivamente redatta una graduatoria finale di merito.

**Art. 5 - Nomina, sospensione e revoca della qualifica di Educatore Ambientale
Comunale**

1. Con Decreto motivato del Sindaco verrà conferita la qualifica di Educatore Ambientale Comunale a coloro che saranno risultati idonei.
2. La nomina avrà durata quinquennale (5) e potrà essere rinnovata. Potrà altresì essere sospesa e/o revocata a seguito di accertate violazioni in materia ambientale o al venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente Disciplinare.

Art. 6 - Conferimento di incarichi di politiche di educazione ambientale

1. Laddove se ne dovesse ravvisare la necessità in relazione agli obiettivi da perseguire da parte del Servizio preposto alla gestione dei rifiuti, il Comune potrà conferire agli Educatori Ambientali Comunali incarichi di politiche di educazione ambientale, secondo le forme giuridiche previste e disciplinate dalla legislazione di settore vigente al momento.
2. L'incarico, conferito sulla base della graduatoria finale di merito, avrà per oggetto l'attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione alle *best practices* ambientali al fine di educare a comportamenti civili e rispettosi, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'immagine e del decoro del territorio comunale.
3. Per il corretto espletamento dell'incarico conferito, gli Educatori Ambientali Comunali dovranno indossare ed esibire i dispositivi di riconoscimento (tesserino, pettorina ...) e dovranno munirsi di strumenti per l'acquisizione video/fotografica da utilizzarsi, all'occorrenza, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento UE 2016/679.
4. L'incarico dovrà essere svolto in piena autonomia di mezzi, strumentazione ed orari.

Dovrà, pertanto, considerarsi escluso da qualsiasi vincolo di subordinazione, potere gerarchico e/o disciplinare nei confronti del committente.

Art. 7 - Obblighi degli incaricati di politiche di educazione ambientale

L'Educatore Ambientale Comunale incaricato dal Comune di Grosseto allo svolgimento di politiche di educazione ambientale è tenuto a:

- raggiungere gli obiettivi delle politiche di educazione ambientale per ciascuna micro area individuata dal competente Servizio;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare i dispositivi di riconoscimento assegnati in dotazione (tesserino, pettorina ...);
- far pervenire al Servizio Comunale preposto, entro le 24 ore dall'evento, le segnalazioni relative alle violazioni delle buone pratiche ambientali;
- munirsi di mezzi e strumentazione propria atta allo svolgimento dell'incarico;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei relativi dati;
- dare immediatamente notizia agli organi di vigilanza preposti di notizie di reato ambientale del quale è venuto a conoscenza;
- non essere stata sospesa o revocata, anche d'ufficio per la perdita dei requisiti iniziali, la qualifica di Educatore Ambientale Comunale;
- attenersi a quanto disciplinato nella normativa di settore e nei successivi atti che andranno a regolamentare la prestazione.

Art. 8 - Revoca dell'incarico di politiche di educazione ambientale

In caso di accertata irregolarità o inattività non dovuta a giustificati motivi rispetto al corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Educatore Ambientale Comunale il Sindaco, con Decreto motivato, potrà revocare l'incarico.